




COMUNE DI AROGNO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA – CANTON TICINO

MM no. 1/2015

**CONCERNENTE L'ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA
VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI AROGNO**

Commissione d'esame: Commissione delle Petizioni



Arogno, 25 febbraio 2015
Ris. Mun. 23.02.15, no. 78

Signor Presidente,
Signore Consigliere comunali,
Signori Consiglieri comunali,

il Municipio, a seguito di abusi registrati presso il centro di raccolta dei rifiuti riciclabili, già nel corso del 2011 aveva introdotto un sistema di videosorveglianza.

Per poter disporre di un sistema di videosorveglianza per le aree comunali, la giurisprudenza ha però nel frattempo evidenziato l'esigenza di doversi appoggiare su di una base legale formale, vale a dire una legge emanata da un organo legislativo e quindi per il Comune questo si traduce nell'adozione di uno specifico regolamento da parte del Consiglio comunale, supportato in seguito da un'ordinanza d'applicazione emanata dal Municipio.

L'impiego di strumenti video per la sorveglianza deve comunque porre l'attenzione anche all'uso che ne viene fatto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto etico e giuridico. A questo proposito è importante sottolineare che la videosorveglianza degli spazi pubblici è generalmente definita di natura dissuasiva: è appositamente finalizzata a prevenire atti illeciti, a preservare l'integrità dei beni e a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico e consiste nell'osservazione di una indeterminata cerchia di persone in un determinato luogo. La visualizzazione sottoforma di immagini relative a persone che consentono di identificarle costituisce una raccolta di dati e di conseguenza comporta una loro elaborazione conformemente alla Legge sulla protezione dei dati personali. L'utilizzo di videocamere si pone in un rapporto conflittuale tra la legittima esigenza di garantire i diritti fondamentali correlati: l'esigenza di tutela della personalità si traduce nell'ambito della videosorveglianza dissuasiva nell'esigenza di una base legale che ne regoli la raccolta e l'elaborazione.

La videosorveglianza, come qualsiasi misura suscettibile di toccare i diritti fondamentali, oltre che essere prevista da una base legale, deve sempre essere suffragata da un interesse pubblico preponderante e risultare conforme al principio della proporzionalità.

Con il presente messaggio municipale vi sottoponiamo quindi per approvazione il regolamento per la videosorveglianza, che è stato elaborato sulla base del regolamento tipo adottato da numerosi altri Comuni e già approvato da parte del Dipartimento delle Istituzioni.

Qui di seguito riportiamo un commento sui principali articoli.

Art. 1 - Oggetto e scopo: Con il nuovo Regolamento si vuole disciplinare l'installazione di videocamere sul territorio del Comune, regolamentando il trattamento e la conservazione dei dati registrati, allo scopo di poter eventualmente monitorare il traffico, proteggere la popolazione e le infrastrutture pubbliche da eventuali azioni illegali.

Art. 2 - Utilizzazione e principi: La posa e l'uso delle videocamere avverrà ad opera del Municipio nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità. Tali principi scaturiscono agli articoli 6 e seguenti della Legge sulla protezione dei dati personali e dagli articoli 4 e seguenti del rispettivo Regolamento. Nel commisurare la necessità di un sistema di controllo tramite videocamere al grado di rischio, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a reali e concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza. L'installazione di un impianto di videosorveglianza presuppone un'analisi preventiva dei rischi e delle altre misure possibili. Entra quindi in considerazione soltanto se altri mezzi di dissuasione risultano inadeguati ed inefficaci. In

altre parole, si può ricorrere agli impianti di videosorveglianza unicamente quando altre misure siano state valutate insufficienti o inattuabili. L'interesse pubblico all'impiego di una videocamera va in ogni caso raffrontato all'interesse del privato cittadino di potersi muovere liberamente o di partecipare alla vita sociale in un luogo pubblico senza temere di essere osservato o registrato in modo deliberato.

Art. 4 - Informazione al pubblico: Allo scopo di evitare e prevenire riferimenti inappropriati alla vita privata dei cittadini, dovranno essere adottate misure ed accorgimenti di ordine pratico attinenti all'esercizio corretto della videosorveglianza. Si pensi in particolar modo alla necessità di informare, mediante avvisi ben leggibili, tutte le persone che entrano nel campo controllato dalle installazioni, che in quel luogo si effettuerà la videosorveglianza.

Art. 5 - Registrazioni: È possibile registrare le riprese effettate dalla videosorveglianza e conservarle il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali violazioni di legge. Di principio le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 10-15 giorni, a meno che si riferiscano ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale e debbano quindi essere conservate fino alla loro comunicazione alle Autorità competenti. A tal proposito si evidenzia come una limitazione minore, nella maggior parte dei casi, rischia di vanificare l'efficacia del sistema. Da rilevare inoltre che il Tribunale federale ha avuto modo di affermare che il mantenimento delle immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza per un periodo di 100 ore non contravviene alle leggi vigenti nel campo della protezione della privacy o della sfera privata.

Art. 6 - Trasmissione dei dati a terzi: I dati registrati di principio non sono comunicati a terze persone. Nonostante ciò, nel caso di procedimenti civili o amministrativi nei quali è parte o coinvolto il Comune, è possibile trasmettere dei dati registrati solo su richiesta delle relative Autorità e nella misura in cui ciò sia necessario al procedimento.


Art. 7 - Protezione dei dati: La protezione dei dati è assicurata dal Municipio, il quale avrà la facoltà di designare singole persone responsabili. Saranno adottate con rigore tutte le misure adeguate per impedire l'accesso ai locali, come pure l'uso delle attrezzature e la visione del materiale contenente i dati personali, da parte di persone non autorizzate.

Fatte queste considerazioni e restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni, vi invitiamo a voler

deliberare:

1. È approvato il nuovo regolamento comunale concernente la videosorveglianza.
2. Il presente regolamento entra in vigore subordinatamente alla ratifica da parte della Sezione degli Enti Locali.

Con la massima stima.


Il Sindaco:
Corrado Sartori

PER IL MUNICIPIO



La Segretaria:
Ilaria Wallimann




COMUNE DI AROGNO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA – CANTON TICINO

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI AROGNO (del)

Il Consiglio comunale di Arogno,

visti l'art. 16 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997, gli artt. 2, 13 cpv. 1 lett. a, 42 cpv. 2, 186 e segg. della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), nonché la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP);

risolve:

Art. 1 - Oggetto e scopo

¹ Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Arogno, rispettivamente l'elaborazione e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di *[es: monitorare il traffico, proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali]*.

² Il Municipio emana una specifica ordinanza d'esecuzione in materia.

Art. 2 - Utilizzazione e principi

Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

Art. 3 - Responsabilità

¹ Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili.

² In quest'ultimo caso il Municipio garantisce che il presente regolamento verrà da questi osservato per il tramite di condizioni, convenzioni od in altro modo.

Art. 4 - Informazione al pubblico

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

Art. 5 - Registrazione

¹ Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge.

Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo [10-15] giorni.

² Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro trasmissione alle autorità competenti di cui all'art. 6.

Art. 6 - Trasmissione dei dati a terzi

¹ Di principio i dati personali registrati non sono trasmessi a terze persone.

² Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.

Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle Autorità competenti.

³ I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 7 - Protezione dei dati

¹ Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, adotta tutte le misure necessarie ad evitare l'abuso, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali nonché l'elaborazione non consentita o non conforme alle finalità delle registrazioni.

² Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, fanno stato le norme della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

Adottato nella seduta del Consiglio comunale del
Approvato dalla Sezione Enti Locali il